



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

Verbale di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE

Numero: 72 del 30-12-2025

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI
ENTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.
ESERCIZIO 2025.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **22:10** nel Palazzo Comunale si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig **DINO CORDIO** nella sua qualità di Sindaco.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

<i>Carica</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Assenza</i>
SINDACO	CORDIO DINO	X	
VICESINDACO	VEZZANI EMILIANO	X	
ASSESSORE	CECCHI BARBARA	X	
ASSESSORE	FRANCHI SILVIA	X	
ASSESSORE	MELOSI CLAUDIO	X	
		5	0

Assiste il Segretario Comunale MARCO CIANCAGLINI incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO E RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare gli articoli da 11 a 11-quinquies relativi alla disciplina del bilancio consolidato delle Regioni ed enti locali;

RICHIAMATO l'articolo 11-bis del predetto decreto il quale dispone che le Regioni e gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

VISTO che il bilancio consolidato deve consentire di:

- a. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che persegono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

DATO ATTO che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dagli allegati formati dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

DATO ATTO che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio richiamato, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (**Elenco A**);

- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (**Elenco B**);

ACCERTATO che ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato deve considerarsi qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, a prescindere dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti ai quali si applicano i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011;

RICHIAMATI gli articoli 11-ter e 11-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011 con cui, rispettivamente, sono individuate le definizioni di ente strumentale di una regione o di un ente locale, e di società controllata da una regione o da un ente locale;

CONSIDERATO che è considerata controllata la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;

DATO ATTO che i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante;

RICHIAMATO l'articolo 11-quinquies che definisce società partecipata da una regione o da un ente locale la società in cui la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

VISTO che il principio contabile in questione prevede che i suddetti elenchi siano aggiornati alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento considerando quanto avvenuto nel corso della gestione;

VISTO quanto disposto dall'articolo 147-quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL;

VISTO il DM 11 agosto 2017 "Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi." che ha apportato importanti modifiche al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011);

RICHIAMATA, in particolare, la versione del principio vigente con riferimento all'esercizio 2025 che definisce nel dettaglio gli enti e gli organismi da considerare nel gruppo amministrazione pubblica;

RILEVATO che la nuova formulazione del principio applicato del bilancio consolidato per il 2019 e seguenti prevede che facciano parte del gruppo amministrazione pubblica (**elenco "A"**) gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate, secondo le seguenti definizioni:

1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del DPCM 28/12/11 (“*Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica*”): trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo già compresi nel suo rendiconto (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

CONSIDERATO che il principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle società e degli enti da consolidare (**elenco "B"**) alcune società ed enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica nell'ipotesi in cui i dati contabili di un organismo del gruppo siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo ente locale;

Che, a tal proposito, sono considerate irrilevanti quelle partecipazioni in organismi societari i cui bilanci presentino, per ciascuno dei parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato, vale a dire, totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici, un'incidenza inferiore al tre per cento (3%) della posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;

DATO ATTO che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

VISTO che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono comunque considerare anche i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle previste; a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

CONSIDERATO che, in questa fase, i requisiti parametrici previsti dal principio contabile sono esaminati con riferimento all'ultimo bilancio approvato da ciascun organismo partecipato alla data di redazione della presente delibera, vale a dire relativamente all'esercizio 2024;

VISTO che per il Comune di Uzzano i dati parametrici sopra indicati risultano i seguenti (valori espressi in euro):

	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Dati conto economico/Stato patrimoniale Comune di Uzzano anno 2024	21.656.511,24	16.592.848,78	4.549.151,16
Soglia di rilevanza (3%)	649.695,34	497.785,46	136.474,53

DATO ATTO che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'uno per cento (1%) del capitale della società partecipata;

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 11.08.2025 con la quale si provvedeva ad individuare quali organismi inserire nel “gruppo amministrazione pubblica” (**elenco A**) e quali, tra essi, inserire nel perimetro di consolidamento (**elenco B**), con riferimento al bilancio consolidato 2024;

RILEVATO che il principio contabile prevede che la capogruppo, una volta individuato il perimetro di consolidamento, inviti i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo;

DATO ATTO che, inoltre, il “gruppo amministrazione pubblica” (GAP) può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e che in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

RILEVATO che il principio contabile richiamato prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate, e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati;

RITENUTO opportuno, anche alla luce del principio contabile richiamato, di approvare come di seguito gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel GAP, sia gli enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato come segue:

ELENCO “A” DEGLI ENTI COMPONENTI IL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI UZZANO

- ALIA SERVIZI AMBIENTELI SPA, quota di partecipazione **0,0484%**. La società si occupa della gestione delle risorse idriche, risorse energetiche, servizi ambientali e gestione integrata dei rifiuti. Dalla data di efficacia della fusione, 01.02.2023, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c., Alia Servizi Ambientali S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità ed a pieno titolo, in tutto il patrimonio attivo e passivo della società Publiservizi Spa. La società è da includere nel perimetro di consolidamento, in quanto risulta essere gestore unico dei servizi ambientali per l’ambito territoriale ottimale Toscana Centro, in virtù di un contratto stipulato a seguito di una procedura di evidenza pubblica eseguita dall’Autorità d’Ambito;
- TOSCANA ENERGIA Spa, quota di partecipazione **0,0084%**, società mista a prevalenza privata, da escludere dal consolidamento in considerazione della irrilevanza del valore della partecipazione rispetto alla soglia prevista;
- SPES Scrl, quota di partecipazione **1,05%**. Trattasi di società che gestisce gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Pistoia, da includere nel perimetro di consolidamento in quanto affidataria diretta di servizi per l’ente socio;
- SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE, quota di partecipazione **2,98%**. Trattasi di consorzio istituito ai sensi dell’articolo 31 del TUEL e regolato dalla legge regionale 40/2005 che svolge servizi di natura socio sanitaria - da includere nel perimetro di consolidamento in quanto titolare di affidamento diretto di servizi;

ELENCO “B” DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO COMUNE DI UZZANO INDIVIDUATI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ ESERCIZIO 2025

- SPES Scrl
- SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE
- ALIA SERVIZI AMBIENTELI Spa;

VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art.

3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare per l'anno 2025, come da elenco “A” riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Uzzano, nei seguenti soggetti:

- ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa;
- TOSCANA ENERGIA Spa;
- SPES Scrl;
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE;

2) di approvare per l'anno 2025, come da elenco “B” riportato in premessa, gli enti, società ed organismi partecipati facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Uzzano che saranno compresi nel bilancio consolidato per l'esercizio 2024, nei seguenti soggetti:

- SPES SCRL;
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE;
- ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa;

3) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

Deliberazione n. 72 del 30-12-2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
DINO CORDIO

Il SEGRETARIO
MARCO CIANCAGLINI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO
MARCO CIANCAGLINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO. ESERCIZIO 2025.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali"

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole**DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI
INTERESSE**

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6bis della Legge n. 241/90.

Uzzano, 29-12-2025

**IL RESPONSABILE
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO. ESERCIZIO 2025.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali")

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

Uzzano, 29-12-2025

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. **72** del **30-12-2025**

OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. ESERCIZIO 2025.
----------	--

Pubblicata all'Albo Pretorio **on-line** dal 19-01-2026 per 15 giorni consecutivi.

19-01-2026	L'INCARICATO MARIANNA COTTU
------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.